

Direzione generale
Direzione centrale rischi

Circolare n.

Roma, dicembre 2012

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Ripresa dei versamenti dei premi sospesi e degli adempimenti.

Quadro normativo

- /// **Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174** "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012". (G.U. n. 237 del 10 ottobre 2012). Articolo 11
- /// **Decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194** "Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012. (G.U. n. 269 del 17 novembre 2012).

Premessa

A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, l'articolo 8, comma 1, punto 1) del decreto-legge n. 74/2012¹, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122/2012² ha disposto la sospensione dal 20 maggio 2012 fino al 30 novembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha stabilito le modalità di ripresa dei versamenti, pertanto si fa seguito alla circolare n. 28/2012 e alle note del 9 agosto 2012³ e del 14 settembre 2012⁴ per fornire le relative istruzioni.

Modalità di riscossione dei premi sospesi

L'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 174/2012 dispone che "I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, **sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi**".

I soggetti beneficiari della sospensione devono, pertanto, effettuare il versamento dei premi con scadenza dal 20 maggio al 30 novembre 2012 in unica soluzione **entro il 17 dicembre 2012**⁵, ferma restando la possibilità di presentare istanza di rateazione ordinaria⁶ entro la stessa data.

¹ Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2012.

² Legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012.

³ Nota prot. 4917 del 9 agosto 2012 "Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Differimento dei termini. Legge n. 122/2012 di conversione del decreto-legge n. 75/2012", pubblicata in www.inail.it - normativa e atti ufficiali - istruzioni operative.

⁴ Nota prot. 5353 del 14 settembre 2012 "Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Estensione territoriale. Legge n. 134/2012", pubblicata in www.inail.it - normativa e atti ufficiali - istruzioni operative.

⁵ Il 16 dicembre è giorno festivo, pertanto il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

⁶ Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 389/1989. Vedi circolare n. 34 del 6 luglio 2012.

Nel modello F24 deve essere indicato il numero di riferimento **"999156"**.

L'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174/2012, ha inoltre stabilito che "Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni".

Detto finanziamento, per il quale il decreto-legge n. 194/2012⁷ ha dettato disposizioni integrative, riguarda quindi anche i premi assicurativi.

Per quanto riguarda modalità, termini ed ambito di applicazione del finanziamento, si rinvia ai decreti⁸ e ai provvedimenti⁹ e circolari¹⁰ già emanati dall'Agenzia delle Entrate.

⁷ Decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194 "Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2012.

⁸ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2012 "Differimento del termine ultimo dei pagamenti in scadenza nel periodo dal 1° al 16 dicembre 2012, per favorire l'accesso, da parte dei contribuenti interessati, al finanziamento di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174", .

⁹ Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate protocollo n. 2012/152465 "Approvazione del modello di comunicazione dei dati per l'accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in relazione al sisma del mese di maggio 2012" del 22 ottobre 2012; provvedimento protocollo n. 2012/156146 "Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2012 di approvazione del modello di comunicazione dei dati per l'accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in relazione al sisma del mese di maggio 2012" del 31 ottobre 2012; provvedimento protocollo n. 2012/166087 "Integrazioni e modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2012, modificato dal provvedimento 31 ottobre 2012, di approvazione del modello di comunicazione dei dati per l'accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in relazione al sisma del mese di maggio 2012" del 19 novembre 2012.


¹⁰ Circolare 45/E del 26 novembre 2012 e 46/E del 6 dicembre 2012.

Ripresa degli adempimenti

A decorrere dal 1° dicembre 2012 sono altresì ripresi i termini per l'effettuazione degli adempimenti.

Pertanto i soggetti interessati all'autoliquidazione di giugno devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni 2012 entro il 16 del corrente mese di dicembre.

Il Direttore generale

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. M. S.", is written over the typed text "Il Direttore generale". The signature is fluid and cursive.